



Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 16/06/2026

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemilaventisei, il giorno **sedici** del mese di **Giugno** alle ore **19:30**, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	MARCHETTI FRANCESCA	Presente	
2	FAROLFI FRANCESCA	Presente	
3	BOVOLenta sofia	Presente	
4	RASPANTI RICCARDO	Presente	
5	MORBIDELLI EVA	Presente	
6	DALL'OLIO ANDREA	Presente	
7	PAGANI LORIS	Presente	
8	TINTI CATERINA		Assente
9	BOTTAZZI GIORGIA	Presente	
10	BORTOLOTTI STEFANO	Presente	
11	PARENTI MARIO	Presente	
12	TREVISANI ANDREA		Assente
13	MAZZONI DAVIDE	Presente	
14	SERMENGHI SEBASTIAN	Presente	
15	BOTTIGLIERI GIOVANNI	Presente	
16	BROGI LORENZO	Presente	
17	GHERARDI MARCO	Presente	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Letizia Ristauri.

Assessori presenti: BONDI ANDREA, SEROTTI SILVIA, RASPANTI KATIA, FANTAZZINI GIACOMO

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Riccardo Raspanti dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: MORBIDELLI EVA, PARENTI MARIO, GHERARDI MARCO

Il Presidente Raspanti dà il benvenuto ad Elisabetta Manca, Responsabile della Direzione di Solaris SRL, pone in trattazione il punto in oggetto e cede la parola all'Assessore Andrea Bondi che espone.

Intervengono alla discussione:

la Capogruppo Francesca Farolfi (Gruppo PD – Uniti al Centro per Castello - Sinistra per l'Ambiente);

la Sindaca Francesca Marchetti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 12.12.2013 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, adottato in attuazione delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia;

Richiamato altresì il “Contratto di Servizio per la gestione dei servizi cimiteriali” stipulato con la Società in house SOLARIS S.r.l., Rep. n. 2444/2007, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 20.12.2007, nel cui ambito sono ricompresi la gestione dei cimiteri comunali, e gli interventi di miglioramento delle aree cimiteriali:

Visti:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante modifiche alla Legge n. 130/2001;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 27 luglio 2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
- le relative disposizioni attuative regionali;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Premesso che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato nell'anno 2013, pur avendo garantito nel tempo un adeguato quadro normativo per la gestione dei servizi funerari e cimiteriali comunali, necessita oggi di un aggiornamento organico al fine di recepire le modifiche legislative intervenute, adeguare le procedure amministrative alle nuove modalità operative e fornire una disciplina più chiara ed efficace per cittadini, operatori e uffici comunali;

Considerato che nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative nazionali e regionali che rendono opportuno l'aggiornamento del testo regolamentare;

Ritenuto necessario dotarsi di uno strumento normativo aggiornato, coerente con il quadro legislativo vigente e maggiormente rispondente alle esigenze organizzative del servizio,

prevedendo pertanto una revisione complessiva della disciplina concernente le attività funerarie, la gestione cimiteriale, le concessioni cimiteriali, la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, nonché la gestione della camera mortuaria; dotarsi di uno strumento normativo aggiornato, coerente con il quadro legislativo vigente e maggiormente rispondente alle esigenze organizzative del servizio;

Dato atto che il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria disciplina, nell'ambito del territorio comunale, i servizi e le attività in materia di polizia mortuaria nel rispetto della normativa statale e regionale vigente così meglio esplicitati:

- tutela la salute pubblica e a disciplinare tutte le attività connesse al decesso delle persone;
- regola la destinazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri;
- disciplina i trasporti funebri;
- disciplina la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri comunali;
- regola le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata;
- disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri;
- disciplina la gestione della camera mortuaria e gli ulteriori servizi correlati;
- prevede la possibilità di formazione, trasmissione e conservazione degli atti anche in modalità digitale nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto inoltre che il nuovo testo regolamentare prevede il recepimento automatico delle successive disposizioni legislative statali e regionali immediatamente applicabili, senza necessità di specifici atti deliberativi;

Considerato che, ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, i rapporti di parentela e affinità siano determinati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e che ogni riferimento al coniuge si intenda esteso, per quanto compatibile, alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016 citata;

Preso atto che il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è stato predisposto a seguito di un approfondito lavoro istruttorio svolto congiuntamente dagli uffici comunali competenti e dalla Società in house SOLARIS S.r.l., soggetto gestore dei servizi cimiteriali comunali;

Dato atto che la bozza del nuovo regolamento è stata preventivamente esaminata dall'Amministrazione Comunale e presentata alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza;

Dato atto altresì che il testo è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti nella seduta del 26/05/2026, che ne ha preso visione ed ha espresso le proprie valutazioni;

Esaminato il testo definitivo del "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", composto da n. 69 articoli e relativi n. 3 allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione, in sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 123 del 12.12.2013;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente Riccardo Raspanti:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
favorevoli n. 15

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 6 articoli e da n. 3 allegati al regolamento stesso.
2. DI DARE ATTO che il regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi di polizia mortuaria, funerari e cimiteriali del Comune, in conformità alla normativa statale e regionale vigente.
3. DI ABROGARE, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 12.12.2013, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente provvedimento, , come indicato all'art 66 del regolamento in approvazione;
4. DI DARE ATTO che restano valide ed efficaci le concessioni cimiteriali già rilasciate, fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalle disposizioni transitorie contenute nel regolamento.
5. DI DEMANDARE ai Responsabili competenti l'adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari all'attuazione della presente deliberazione.
6. DI PUBBLICARE sul portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione.
7. DI STABILIRE che il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria entrerà in vigore il 1° luglio 2026.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente Riccardo Raspanti:

Consiglieri presenti e votanti n. 15
favorevoli n. 15

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Letizia Ristauri

(atto sottoscritto digitalmente)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Riccardo Raspanti

(atto sottoscritto digitalmente)



REGOLAMENTO COMUNALE
di
Polizia Mortuaria
Comune di Castel San Pietro Terme

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

Entra in vigore il _____

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

CAPITOLO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 2 – Denuncia dei decessi

Art. 3 – Denuncia delle cause di morte

Art. 4 – Accertamenti della realtà della morte e trasporto della salma

CAPITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 5 – Trasporto funebre

Art. 6 – Orario e modalità dei trasporti funebri

Art. 7 – Servizi funebri a carico del Comune

Art. 8 – Autorizzazione al trasporto e alla sepoltura

Art. 9 – Requisiti del feretro e del trasporto

Art. 10 – Chiusura feretri

Art. 11 – Trasporti di cadaveri da o per Stati aderenti alla convenzione di Berlino

Art. 12 – Introduzione nel territorio nazionale di cadaveri provenienti da Stati non aderenti alla convenzione di Berlino

Art. 13 – Trasporto di cadaveri verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino

Art. 14 – Comunicazioni

Art. 15 – Trasporti di cadaveri da e per lo Stato della Città del Vaticano

CAPITOLO IV – INDIGENTI

Art. 16 – Persone Indigenti

CAPITOLO V – CREMAZIONE

Art. 17 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 18 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 19 – Affidamento delle urne cinerarie

Art. 20 – Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

CAPITOLO VI - CIMITERI, PERSONALE E NORME CIMITERIALI

Art. 21 – Cimiteri comunali

Art. 22 – Sepulture secondo riti religiosi

Art. 23 – Orari dei cimiteri e accesso

Art. 24 – Accesso ai cimiteri

Art. 25 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Art. 26 – Accesso delle imprese per l'esecuzione di lavori sulle sepolture

Art. 27 – Personale addetto ai cimiteri

Art. 28 – Registri cimiteriali

CAPITOLO VII - SEPOLTURE ED INUMAZIONI

Art. 29 – Avere diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali

Art. 30 – Disposizioni cimiteriali per nati morti e prodotti del concepimento

Art. 31 – Tipologia di sepoltura e durata delle concessioni

Art. 32 – Caduti in guerra

Art. 33 – Inumazioni in campo comune

CAPITOLO VIII – ESUMAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ordinarie

Art. 35 – Esumazioni straordinarie

CAPITOLO IX - TUMULAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 36 – Tumulazione
- Art. 37 – Modalità di concessione
- Art. 38 – Tumulazioni in loculi in concessione a tempo determinato
- Art. 39 – Rinnovo concessione loculi
- Art. 40 – Tumulazione in loculi ossari
- Art. 41 – Tumulazione in loculi a concessione perpetua

CAPITOLO X – ESTUMULAZIONI

- Art. 42 – Estumulazione ordinaria
- Art. 43 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 44 – Esumazioni, estumulazioni e traslazioni per cause di necessità

CAPITOLO XI - CONCESSIONI SEPOLTURE FAMILIARI

- Art. 45 – Loculi denominati Gruppi Familiari
- Art. 46 – Modalità di concessione aree per sepolture familiari
- Art. 47 – Disciplina d'uso delle concessioni cimiteriali
- Art. 48 – Norme tecniche per la tumulazione in sepolture familiari o per la collettività

CAPITOLO XII - LAPIDI E MANUTENZIONE SEPOLTURE

- Art. 49 – Manutenzione sepolture familiari o per la collettività
- Art. 50 – Lapidi e manutenzione loculi e ossari
- Art. 51 – Fuoriuscita liquidi dai loculi
- Art. 52 – Monumenti sepolcrali

CAPITOLO XIII - CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI

- Art. 53 – Retrocessione (rinuncia)
- Art. 54 – Decadenza
- Art. 55 – Revoca
- Art. 56 – Estinzione

CAPITOLO XIV - REGOLAMENTAZIONE PER L'APPOSIZIONE DI LAPIDI NEI CIMITERI

- Art. 57 – Disposizioni generali sulle lapidi
- Art. 58 – Domanda e autorizzazione collocamento lapidi
- Art. 59 – Epigrafi
- Art. 60 – Materiali e colori delle lapidi
- Art. 61 – Accessori sulle lapidi
- Art. 62 – Illuminazione votiva
- Art. 63 – Ornamenti
- Art. 64 – Montaggio delle lapidi

CAPITOLO XV – TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALE D'AFFEZIONE

- Art. 65 – Tumulazione delle ceneri di animali di affezione

CAPITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 66 - Abrogazione di norme
- Art. 67 – Tariffario cimiteriale
- Art. 68 - Decorrenza e successione di norme
- Art. 69 – Disposizioni transitorie

ALLEGATI

- Allegato A) - Misure copritomba
- Allegato B) - Tabella parentela
- Allegato C) - Disposizioni particolari per le singole batterie

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, i servizi e le attività in materia di polizia mortuaria, nel rispetto delle disposizioni del R.D. 1265/1934, del D.P.R. 285/1990, della Legge 130/2001, n.130 – come modificata dalla Legge 2 dicembre 2025 n° 182, della legge regionale Emilia-Romagna 27 luglio 2004, n. 19 e delle relative disposizioni attuative, nonché delle ulteriori norme statali e regionali vigenti in materia.

Il regolamento è diretto a tutelare la salute pubblica e a disciplinare le attività connesse al decesso delle persone, con particolare riferimento alla destinazione dei cadaveri e dei resti, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla cremazione e ai servizi correlati.

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Le norme statali e regionali richiamate nel presente articolo si intendono automaticamente recepite, nei limiti della loro immediata applicabilità, senza necessità di ulteriori atti di recepimento.

Ai fini del presente regolamento, i rapporti di parentela e affinità sono determinati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e sono individuati nella tabella di cui all'Allegato B) al presente regolamento.

Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, al coniuge, si intende esteso, in quanto compatibile, alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto ai sensi della Legge 20 Maggio 2016 n°76. Tale equiparazione opera esclusivamente nei confronti dei soggetti sopra indicati e non si estende ai relativi rapporti di parentela o affinità.

Gli atti, le comunicazioni e le autorizzazioni in materia di polizia mortuaria possono essere formati, trasmessi e conservati anche in modalità digitale, nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO II

DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 2 – Denuncia dei decessi

La denuncia di morte è effettuata entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso o, qualora tale luogo non sia noto, del luogo in cui è stata rinvenuta o deposta la salma.

La denuncia è resa da uno dei congiunti del defunto, da persona convivente o da un loro delegato; in mancanza, da persona informata del decesso e in grado di fornire le generalità del defunto, nonché il luogo e la data del decesso.

In caso di decesso avvenuto presso strutture sanitarie o socio-assistenziali, quali ospedali, case di cura o di riposo, istituti o strutture analoghe, l'obbligo di denuncia compete al direttore della struttura o a suo delegato, nei termini previsti dalla legge.

Il medico intervenuto accerta il decesso e redige la relativa certificazione, esprimendo, ove necessario, le indicazioni per lo spostamento della salma.

Nella denuncia di morte deve essere indicato il luogo in cui il decesso è avvenuto.

Chiunque abbia notizia di un decesso avvenuto senza assistenza è tenuto a darne immediata comunicazione al Sindaco o all'Autorità di pubblica sicurezza, fornendo ogni elemento utile alla

ricostruzione delle circostanze del decesso.

In caso di decesso avvenuto su suolo pubblico o in presenza di circostanze che possano far sospettare un reato, deve esserne data immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria. Il trasferimento della salma avviene secondo le indicazioni dell'autorità competente.

La salma è trasportata presso la camera mortuaria o altro luogo di osservazione, ove previsto, e deve essere collocata in condizioni idonee allo scopo.

Art. 3 – Denuncia delle cause di morte

Il medico che ha assistito il defunto durante la malattia compila la scheda di morte su modello ISTAT, indicando la causa del decesso secondo scienza e coscienza.

Per assistenza medica si intende la conoscenza, da parte del medico curante, del decorso della malattia che ha condotto al decesso, indipendentemente dalla presenza al momento della morte.

In caso di decesso di persona cui siano stati somministrati radionuclidi, la scheda di morte deve contenere l'indicazione dei nuclidi somministrati, delle relative quantità e delle date di somministrazione.

In caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte è effettuata dal medico necroscopo.

I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o effettuate per riscontro diagnostico sono tenuti a comunicare la causa accertata della morte all'Ufficiale dello stato civile.

Qualora dalla scheda di morte emerga, o sussista comunque il sospetto, che il decesso sia dovuto a reato, l'Ufficiale dello stato civile ne dà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4 – Accertamenti della realtà della morte e trasporto della salma

Il medico intervenuto in occasione del decesso può rilasciare, su richiesta dei familiari, certificazione attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale certificazione costituisce titolo per il trasporto della salma nell'ambito del territorio regionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il trasporto della salma è effettuato da imprese in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, con mezzi idonei.

Il trasporto è preventivamente comunicato, a cura dell'impresa incaricata, al Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e al competente servizio di medicina legale dell'Azienda USL.

I Comuni appartenenti al Nuovo Circondario Imolese possono avvalersi delle camere mortuarie messe a disposizione dall'Azienda USL di Imola, presso i presidi di Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per lo svolgimento delle funzioni obitoriali, quali:

- a) osservazione delle salme;
- b) riscontro diagnostico;
- c) trattamenti igienico-conservativi;
- d) deposito in attesa di autopsie giudiziarie, accertamenti medico-legali o riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le operazioni di cura e igiene della salma.

Prima dell'accertamento della realtà della morte, la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi né collocata in celle frigorifere o sottoposta a dispositivi di refrigerazione.

L'accertamento della realtà della morte è effettuato dal medico necroscopo, nominato dall'Azienda USL competente, mediante visita necroscopica da eseguirsi non prima di quindici ore e non oltre trenta ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Il certificato necroscopico attestante l'avvenuto accertamento della morte è necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura.

Nelle strutture sanitarie, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario del presidio o da un medico da lui delegato.

CAPITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 5 - Trasporto funebre

Il trasporto funebre è disciplinato dal D.P.R. 285/1990, dall'articolo 13 della legge regionale Emilia-Romagna 27 luglio 2004, n. 19, come modificato dalla legge regionale 27 luglio 2005, n. 14, nonché dalle relative disposizioni attuative regionali.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente.

Art. 6 – Orario e modalità dei trasporti funebri

Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce gli orari dei trasporti funebri, i percorsi e le eventuali prescrizioni operative.

L'orario dei funerali è assegnato dall'ufficio comunale competente in materia di polizia mortuaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle esigenze organizzative del servizio.

Eventuali deroghe agli orari o alle modalità di svolgimento dei trasporti funebri possono essere autorizzate dal Sindaco, su richiesta motivata dell'interessato.

Art. 7 - Servizi funebri a carico del Comune

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre sono tenute ad assicurare, su richiesta del Comune, l'esecuzione dei trasporti funebri nei seguenti casi:

- a) trasporto di salme di persone indigenti, decedute in stato di solitudine o per le quali non sia stato possibile accertare l'identità, nell'ambito del territorio comunale;
- b) trasporto di salme rinvenute sul territorio comunale o a seguito di eventi accidentali, verso i luoghi indicati dalle autorità competenti.

Per i servizi di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese un corrispettivo determinato secondo le tariffe stabilite dal Comune con apposito atto.

Art. 8 – Autorizzazione al trasporto e alla sepoltura

Il trasporto di cadaveri, salme o resti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso o si trova il defunto.

L'autorizzazione al trasporto è rilasciata all'incaricato del trasporto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, sulla base del certificato necroscopico attestante l'accertamento della realtà della morte.

Ove previsto dalla normativa vigente, le autorizzazioni possono essere rilasciate in forma unificata o mediante procedimenti semplificati, anche attraverso strumenti digitali.

Nessun cadavere può essere accolto nel cimitero per l'inumazione o la tumulazione in assenza della

prescritta autorizzazione alla sepoltura.

La documentazione di cui ai commi precedenti è consegnata al personale addetto al cimitero al momento dell'ingresso del cadavere.

Art. 9 – Requisiti del feretro e del trasporto

I cadaveri destinati all'inumazione o alla tumulazione devono essere racchiusi in feretri conformi alle prescrizioni della normativa vigente.

Il feretro deve essere accompagnato da dichiarazione dell'impresa funebre attestante la conformità delle casse utilizzate alle disposizioni normative.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare per trasporti al di fuori del territorio regionale, devono essere effettuati i trattamenti conservativi prescritti.

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere acquisito ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Chiusura feretri

L'incaricato dell'impresa funebre provvede alla chiusura del feretro, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Lo stesso redige apposita dichiarazione attestante l'identità del defunto contenuto nel feretro, con l'indicazione delle relative generalità.

L'incaricato appone sul feretro un idoneo sigillo, a garanzia della regolare chiusura.

Art. 11 - Trasporto di cadaveri da e per stati aderenti alla convenzione di Berlino

I trasporti di cadaveri da e per Stati esteri aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 1937 sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle modalità previste dalla Convenzione medesima, nonché della normativa nazionale vigente.

I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario, rilasciato dall'autorità competente, attestante la conformità del feretro e della documentazione alle disposizioni applicabili.

Per i trasporti in uscita dal territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso o si trova il cadavere; per i trasporti in ingresso nel territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dall'autorità competente dello Stato di provenienza.

Il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo quale autorità sanitaria locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'elenco degli Stati aderenti alla Convenzione è quello risultante dagli atti ufficiali vigenti e dai relativi aggiornamenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella Convenzione, resa esecutiva con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, nonché le ulteriori norme nazionali e internazionali vigenti in materia.

Art. 12 - Introduzione nel territorio nazionale di cadaveri provenienti da Stati non aderenti alla convenzione di Berlino

L'introduzione nel territorio nazionale di cadaveri provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 1937 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di destinazione.

A tal fine, l'interessato presenta apposita domanda all'autorità consolare italiana competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione dell'autorità sanitaria competente del luogo di partenza, attestante l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste;
- b) certificato medico attestante la causa di morte;
- c) autorizzazione alla sepoltura o al trasporto rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza;
- d) eventuali ulteriori documenti o dichiarazioni richiesti dal Ministero della Salute in relazione a specifiche situazioni.

L'autorità consolare italiana, verificata la regolarità della documentazione, provvede a trasmettere la domanda e i relativi allegati al Sindaco del Comune di destinazione, anche per via telematica, tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Sindaco, accertata la completezza e la regolarità della documentazione, rilascia l'autorizzazione all'introduzione della salma, dandone comunicazione all'autorità consolare competente.

Restano ferme le ulteriori disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

Art. 13 - Trasporto di cadaveri verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino.

Il trasporto di cadaveri dal territorio nazionale verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 1937 è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso o si trova il cadavere.

A tal fine, l'interessato presenta apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificazione dell'azienda sanitaria competente attestante l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 285/1990;
- c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune competente;
- d) nulla osta all'introduzione del cadavere rilasciato dall'autorità consolare dello Stato di destinazione;
- e) eventuali ulteriori documenti o dichiarazioni richiesti dal Ministero della Salute in relazione a specifiche situazioni.

Il Sindaco, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, rilascia l'autorizzazione al trasporto.

Il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo quale autorità sanitaria locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Restano ferme le ulteriori disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

Art. 14 - Comunicazioni

Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto o del passaporto mortuario è comunicato alle autorità eventualmente competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le comunicazioni sono effettuate con le modalità previste dall'ordinamento, anche mediante strumenti telematici.

Art. 15 - Trasporti di cadaveri da e per lo Stato della Città del Vaticano

Il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è disciplinato dalle disposizioni contenute negli accordi vigenti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

CAPITOLO IV

INDIGENTI

Art. 16 – Persone Indigenti

Lo stato di indigenza è accertato dai Servizi sociali del Comune o da altro ente pubblico competente, mediante idonea documentazione, e comunicato all'ufficio comunale competente in materia di polizia mortuaria. In caso di decesso di persona indigente, qualora le spese non possano essere sostenute da familiari tenuti agli obblighi di legge, il Comune provvede alla fornitura del feretro e all'organizzazione del servizio funebre, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Comune sostiene altresì le spese relative ai diritti cimiteriali e alla sepoltura in campo comune mediante inumazione.

Le spese relative alle successive operazioni di esumazione ordinaria sono a carico del Comune esclusivamente qualora, al momento della loro esecuzione, sia accertato il permanere dello stato di indigenza o l'irreperibilità dei familiari aventi titolo.

CAPITOLO V

CREMAZIONE

Art. 17 - Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La volontà del defunto può risultare da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione;
- c) manifestazione di volontà del coniuge o del convivente di fatto, ai sensi della normativa vigente;
- d) manifestazione di volontà del parente più prossimo; in caso di più parenti dello stesso grado, la volontà deve essere espressa da tutti.

La manifestazione di volontà è resa in forma scritta, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche inserita nell'istanza di cremazione. Le dichiarazioni possono essere rese con modalità digitali, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione del dichiarante.

L'autorizzazione alla cremazione è subordinata all'acquisizione:

- a) del certificato del medico necroscopo attestante l'accertamento della realtà della morte e l'assenza di sospetto di reato;
- b) del nulla osta dell'Autorità giudiziaria, nei casi di morte improvvisa o sospetta.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda USL competente per il luogo in cui è avvenuta l'amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri sono autorizzate dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o del luogo in cui si trovano i resti, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che il defunto, in vita, non ha espresso volontà contraria alla cremazione.

Per il trasporto all'impianto di cremazione, i resti non completamente mineralizzati devono essere racchiusi in contenitore di materiale biodegradabile, chiuso e impermeabile, recante all'esterno le generalità del defunto.

Le urne cinerarie devono essere sigillate e realizzate con materiali idonei; qualora non destinate all'affidamento o alla dispersione, sono collocate in appositi spazi cimiteriali, con indicazione all'esterno delle generalità del defunto.

Art. 18 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per il

luogo di dispersione, nel rispetto della volontà del defunto espressa in forma scritta secondo la normativa vigente.

La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.lgs. 285/1992, ed è consentita esclusivamente nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Il Comune individua, all'interno del cimitero del capoluogo, apposita area destinata alla dispersione delle ceneri, denominata "Giardino delle rimembranze".

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a) i dati del richiedente, legittimato secondo la normativa vigente;
- b) l'indicazione del soggetto incaricato della dispersione;
- c) l'indicazione del luogo di dispersione, tra quelli consentiti.

Qualora il defunto abbia espresso la volontà di dispersione senza indicarne il luogo, questo è individuato, tra quelli consentiti, dal coniuge o convivente o, in mancanza, dal parente più prossimo; in caso di più parenti dello stesso grado, la scelta è effettuata congiuntamente.

In assenza di indicazioni e decorso il termine di novanta giorni dalla cremazione, le ceneri possono essere conferite nel cinerario comune o disperse nel "Giardino delle rimembranze".

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; in tal caso è competente l'Ufficiale dello stato civile del Comune ove le ceneri sono custodite.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati dalla normativa vigente, tra cui il coniuge o convivente, altro familiare avente titolo, l'esecutore testamentario o il rappresentante dell'associazione cui il defunto era iscritto; in mancanza, può essere effettuata da personale autorizzato dal Comune o dal gestore del cimitero.

Art. 19 - Affidamento delle urne cinerarie

L'affidamento familiare o personale delle ceneri è disciplinato dall'articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19.

L'affidamento di un'urna cineraria è autorizzato dal Comune competente per il luogo di conservazione delle ceneri, sulla base della volontà espressa dal defunto:

- a) per iscritto;
- b) ovvero verbalmente, purché dichiarata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o convivente di fatto e, in mancanza, da tutti i parenti di primo grado;
- c) in assenza dei soggetti di cui alla lettera b), dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'articolo 74 del codice civile.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri già tumulate o derivanti da cremazione di resti, nel rispetto della volontà del defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna è tumulata nel cimitero fino al raggiungimento di un accordo tra le parti o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario, ove non vi siano disposizioni testamentarie contrarie, l'urna può essere affidata ad altro soggetto avente titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile competente.

La richiesta di affidamento deve essere presentata al Comune competente e contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna;
- c) il consenso ai controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) l'impegno a comunicare eventuali variazioni del luogo di conservazione;
- e) l'indicazione del soggetto incaricato del ritiro dell'urna;
- f) la dichiarazione di conoscenza delle norme vigenti in materia.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna è la residenza dell'affidatario, salvo diversa indicazione autorizzata.

L'atto di affidamento ha efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, l'affidatario è tenuto a richiedere nuovo atto di affidamento al Comune di destinazione.

Ogni variazione del luogo di conservazione deve essere comunicata al Comune competente.

In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conferite al cinerario comune o tumulate in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto.

Il Comune tiene apposito registro, anche informatico, degli affidamenti e delle relative variazioni, contenente:

- a) i dati dell'affidatario e del defunto;
- b) le variazioni del luogo di conservazione;
- c) le cessazioni dell'affidamento;
- d) gli eventuali controlli effettuati e i relativi esiti.

Art. 20 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di urne cinerarie nei cimiteri comunali è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per il luogo di sepoltura.

L'autorizzazione è rilasciata previa verifica del diritto alla sepoltura nel luogo indicato dal richiedente.

CAPITOLO VI

CIMITERI, PERSONALE E NORME CIMITERIALI

Art. 21 - Cimiteri comunali

I cimiteri comunali sono i seguenti:

- 1 - Capoluogo, Via Viara 386
- 2 - Poggio, Via Poggio 5601
- 3 - Gaiana, Via Bastiana
- 4 - Varignana, Via Villalunga 2561
- 5 - Montecalderaro, Via Montecalderaro
- 6 - Molino Nuovo (Frassineto), Via Viara 9446

I seguenti cimiteri sono soggetti a limitazioni nell'accogliere i defunti:

- 7 - Casalecchio dei Conti, via Malvezza, utilizzabile esclusivamente per sepolture in concessioni già esistenti.
- 8 - Liano, Via Liano non utilizzabile per nuove sepolture

Nel cimitero del capoluogo possono essere accolti i defunti provenienti dai cimiteri delle frazioni eventualmente soppressi.

Art. 22 Sepolture secondo riti religiosi

Il Comune, nei limiti delle disponibilità cimiteriali e nel rispetto della normativa vigente, può prevedere la possibilità di destinare aree o sezioni specifiche alla sepoltura secondo riti religiosi, nel rispetto delle relative prescrizioni, purché compatibili con l'ordinamento giuridico italiano.

Le sepolture effettuate secondo riti religiosi che prevedono particolari modalità di conservazione o di rispetto della tomba sono garantite e tutelate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 23 - Orari dei cimiteri e accesso

Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco e resi noti alla cittadinanza mediante i siti internet istituzionali del Comune e del soggetto gestore, oltre che a mezzo di avvisi affissi agli ingressi dei cimiteri.

Al di fuori degli orari di apertura, i cimiteri restano chiusi al pubblico. Qualora siano presenti sistemi di chiusura automatica, l'accesso è comunque vietato oltre gli orari stabiliti.

In caso di ordinanze contingibili e urgenti, anche connesse ad allerte meteo o situazioni emergenziali, può essere disposto il divieto di accesso ai cimiteri, anche qualora i cancelli risultino aperti.

Gli orari delle operazioni cimiteriali connesse ai funerali sono stabiliti con apposita determina dirigenziale e resi noti alla cittadinanza mediante i siti internet istituzionali del Comune e del soggetto gestore, e con ogni altra modalità ritenuta idonea a garantirne la conoscibilità da parte dell'utenza.

L'orario di arrivo del trasporto funebre al cimitero deve essere programmato in modo da consentire il completamento delle operazioni entro gli orari di cui al comma precedente.

Eventuali deroghe agli orari delle operazioni cimiteriali possono essere autorizzate, in casi eccezionali o per particolari esigenze organizzative, dal soggetto gestore del servizio cimiteriale, previa richiesta motivata.

Art. 24 - Accesso ai Cimiteri

L'accesso ai cimiteri è consentito nel rispetto del decoro dei luoghi e delle disposizioni del presente regolamento.

È consentito agli animali d'affezione accompagnati dai visitatori, purché tenuti al guinzaglio corto o nel trasportino e sotto il controllo del proprietario o detentore, che ne garantisce la custodia continua; in caso di accesso con cani, lo stesso ha l'obbligo di portare con sé apposita museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di necessità o su richiesta del personale cimiteriale.

Il proprietario o detentore è responsabile del comportamento dell'animale e deve assicurarne il controllo affinché non provochi disturbo, molestia o paura a persone o altri animali, né danni a cose o persone, nel rispetto della sicurezza, del decoro e della tranquillità del luogo ed è inoltre tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia delle deiezioni sia solide sia liquide, munito di idonei strumenti per la raccolta.

Non è consentito l'accesso agli animali che manifestino comportamenti incompatibili con il luogo, tali da arrecare disturbo, pericolo o difficoltà di controllo; in tali casi il personale cimiteriale dispone l'immediato allontanamento dell'animale e dell'accompagnatore.

È vietato l'accesso ai cimiteri con biciclette o altri veicoli.

Sono ammesse deroghe al divieto nei seguenti casi:

- a) mezzi funebri, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento del servizio;
- b) veicoli al servizio di persone con disabilità;
- c) ulteriori casi autorizzati dal Comune per comprovate esigenze di servizio.

Art. 25 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri devono essere osservati comportamenti conformi al rispetto del luogo e della sua destinazione. Sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con il decoro e la sacralità degli spazi.

In particolare, è vietato:

- camminare sulle sepolture, imbrattare o danneggiare lapidi, croci, muri, monumenti, piante, siepi e ogni altro elemento del cimitero;
- tenere comportamenti rumorosi o molesti, quali parlare ad alta voce, ridere, schiamazzare o cantare, salvo quanto previsto nell'ambito di cerimonie autorizzate;
- asportare dal cimitero piante, fiori, ornamenti o altri oggetti senza autorizzazione;

- utilizzare impropriamente gli spazi, calpestare aiuole, sedere su tumuli o monumenti, uscire dai percorsi destinati al pubblico;
- abbandonare o collocare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- accumulare fango o neve su tumuli o monumenti;
- distribuire materiale pubblicitario o svolgere attività non autorizzate;
- fotografare o filmare cortei funebri, sepolture o operazioni cimiteriali senza autorizzazione;
- eseguire lavori, iscrizioni o interventi sulle sepolture senza la prescritta autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento di funerali, riti o commemorazioni;
- assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 26 - Accesso delle imprese per l'esecuzione di lavori sulle sepolture

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, nonché per l'esecuzione di opere di costruzione, restauro, manutenzione o altri interventi su sepolture, le imprese devono essere preventivamente autorizzate dal Gestore Cimiteriale.

L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio cimiteriale per gli interventi su loculi, ossari, sepolture familiari e aree in concessione, restando ferma la competenza dell'ufficio tecnico comunale per gli aspetti strutturali e tecnici.

Le imprese devono attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante dichiarazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati all'interno dei cimiteri e devono essere introdotti già finiti e pronti per la posa.

I lavori possono essere eseguiti esclusivamente negli orari di apertura dei cimiteri ed è vietato eseguire lavori nei periodi di chiusura e nelle due settimane antecedenti la ricorrenza del 1° novembre.

L'introduzione di automezzi è consentita esclusivamente per il carico e lo scarico dei materiali necessari, previa autorizzazione e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, senza arrecare disturbo ai visitatori o intralcio alle operazioni cimiteriali. È vietata la sosta dei veicoli.

È vietato utilizzare attrezzature o arredi di proprietà comunale, salvo specifica autorizzazione.

È fatto divieto alle imprese di operare in assenza di autorizzazione, di svolgere attività di accaparramento di lavori o servizi e di porre in essere comportamenti che arrechino disturbo ai visitatori o intralcio alle attività cimiteriali.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 27 - Personale addetto ai cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri svolge le funzioni previste dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 e, in particolare, provvede a:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti;
- ricevere e custodire la documentazione relativa alle sepolture;
- sorvegliare il deposito di osservazione, ove presente, e i cadaveri ivi collocati;
- segnalare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco eventuali fatti rilevanti, compresi i casi di vilipendio di cadavere;
- vigilare sull'attività delle imprese operanti all'interno del cimitero;
- custodire le chiavi, i locali, le attrezzature e i beni cimiteriali;
- curare il decoro, la manutenzione e la pulizia del cimitero e delle aree di pertinenza;

- eseguire le operazioni cimiteriali, comprese inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, secondo le disposizioni vigenti;
- provvedere alla gestione dei resti, compresa la raccolta e il deposito nell'ossario comune, salvo diversa destinazione;
- collaborare alle attività medico-legali e alle operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria;
- vigilare sul rispetto delle autorizzazioni e impedire interventi non autorizzati;
- segnalare al Comune eventuali infrazioni o irregolarità;
- assicurare la presenza in servizio negli orari stabiliti;
- curare l'aggiornamento dei registri e dei sistemi informativi relativi alle sepolture.

È fatto divieto al personale addetto di riscuotere direttamente somme a qualsiasi titolo o di richiedere compensi per prestazioni rese, dovendo ogni pagamento essere effettuato esclusivamente secondo le modalità previste dal Comune.

Art. 28 - Registri cimiteriali

Presso ciascun cimitero è tenuta la documentazione relativa alle sepolture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ogni defunto ricevuto, il personale addetto acquisisce e conserva l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.

Il gestore del servizio cimiteriale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri cimiteriali, anche in formato informatico, con annotazione delle operazioni effettuate, tra cui:

- a) inumazioni, tumulazioni e cremazioni, con indicazione delle generalità del defunto e del luogo di sepoltura o conservazione;
- b) esumazioni, estumulazioni e traslazioni, con indicazione delle relative movimentazioni.

I registri sono aggiornati con continuità e conservati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, garantendo la sicurezza e l'integrità dei dati.

Presso l'ufficio del cimitero è inoltre tenuto uno schedario, anche informatizzato, contenente le generalità dei defunti e le variazioni intervenute a seguito delle operazioni cimiteriali.

CAPITOLO VII

SEPOLTURE ED INUMAZIONI

Art. 29 - Aveni diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali

Nei Cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:

- a) i deceduti nel territorio comunale, indipendentemente dalla residenza in vita;
- b) i deceduti fuori dal Comune, ma residenti nel territorio comunale al momento del decesso, ovvero che vi abbiano risieduto per un periodo complessivo non inferiore a 40 anni, anche non continuativi, da documentarsi;
- c) i deceduti fuori dal Comune che abbiano perduto la residenza per ricovero presso strutture sanitarie o socio-assistenziali;
- d) i deceduti fuori del Comune e non residenti in vita, ma aventi diritto a fronte di concessioni di sepolture private ubicate nei Cimiteri comunali;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, riferiti a persone residenti o decedute nel territorio comunale;
- f) limitatamente ai cimiteri del capoluogo e della frazione di Frassineto, i deceduti residenti in vita

nei comuni di Monterenzio e Casalfiumanese appartenenti alla vallata del Sillaro.

g) Possono inoltre essere accolti nei cimiteri comunali, con applicazione di una maggiorazione sulla concessione, i defunti non rientranti nelle casistiche sopra indicate, nei seguenti casi:

1- su richiesta di soggetti residenti nel Comune che siano, rispetto al defunto, coniugi, persone unite civilmente, conviventi, figli, genitori, fratelli, sorelle o parenti entro il secondo grado;

2- qualora il defunto sia coniuge, persona unita civilmente o convivente di persona già sepolta nei cimiteri comunali. La condizione di convivenza deve essere riferita alla data del decesso e adeguatamente comprovata.

h) I resti e le ceneri dei deceduti sopra elencati.

i) I resti e le ceneri di soggetti non aventi diritto ai sensi dei commi precedenti possono essere accolti in un ossario o altra sepoltura già in essere presso i cimiteri comunali, nei limiti della capienza e nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

l) Possono altresì essere accolti, con provvedimento motivato del Sindaco, i defunti nei cui confronti, pur in assenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, ricorrano particolari circostanze, tra cui:

1- aver dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari o scientifici, mantenendo un legame significativo con la comunità locale;

2- aver trasferito la residenza per motivi di studio o lavoro, senza aver costituito un nuovo nucleo familiare, mantenendo rapporti documentabili e comprovabili con il comune.

Il riconoscimento del diritto sarà fatto constare con provvedimento del Sindaco previa verifica della ricorrenza dei presupposti previsti e alle condizioni considerate per i commi da A a F.

Art. 30 - Disposizioni per nati morti e prodotti del concepimento

Ai fini del presente regolamento:

a) sono considerati nati morti i feti che, al momento del parto, non presentano segni di vita dopo la ventottesima settimana di età gestazionale;

b) sono considerati prodotti del concepimento i feti di età inferiore, compresi i prodotti abortivi spontanei o terapeutici.

Per i nati morti è obbligatoria la registrazione presso l'Ufficio dello stato civile; per i prodotti del concepimento di età inferiore alle ventotto settimane la registrazione è facoltativa ed è effettuata su richiesta dei genitori.

La sepoltura è garantita per i nati morti e per i prodotti del concepimento, su richiesta dei genitori.

In mancanza di richiesta entro ventiquattro ore dall'espulsione o dal parto, la gestione e la sepoltura sono assicurate dal Comune o dall'Azienda USL competente, secondo i protocolli sanitari vigenti e nel rispetto della dignità dei resti.

La sepoltura può avvenire mediante inumazione nel campo destinato ai fanciulli o mediante tumulazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È ammessa la deposizione della madre e del nato morto in un unico feretro, qualora il decesso sia contestuale.

Art. 31 – Tipologia di sepoltura e durata delle concessioni

Oltre alle sepolture già esistenti, disciplinate dai relativi atti di concessione, nel territorio comunale sono previste le seguenti tipologie di sepoltura:

a) inumazione in campo comune, della durata di dieci anni, non rinnovabile; tale tipologia è a carico dell'Amministrazione comunale nei soli casi di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- b) inumazione in tombe di famiglia o collettività, in concessione della durata di novantanove anni;
- c) tumulazione in loculi, in concessione della durata di trenta anni;
- d) tumulazione in tombe di famiglia, collettività o cappelle gentilizie, realizzate a cura dei privati o del Comune, in concessione della durata di novantanove anni;
- e) tumulazione in gruppi familiari, in concessione della durata di novantanove anni;
- f) tumulazione in ossari individuali, in concessione della durata di novantanove anni;
- g) collocazione nell'ossario comune.

La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione ed è rinnovabile nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Sono considerate concessioni a tempo determinato della durata di novantanove anni, a prescindere dalla denominazione utilizzata, quelle rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976, anche qualora nei relativi atti sia riportata la dicitura "perpetua".

Art. 32 - Caduti in guerra

Nel cimitero del capoluogo è destinata apposita cripta ai militari deceduti in guerra.

Le spese relative alle onoranze funebri sono a carico del Comune.

I cadaveri dei caduti sono esclusi dal turno ordinario di rotazione e sono conservate nella cripta fino alla definitiva sistemazione in ossari o sacrari appositamente realizzati.

Qualsiasi operazione di traslazione dei defunti è subordinata alla preventiva autorizzazione del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.

Art. 33 - Inumazioni in campo comune

Nei cimiteri comunali sono individuati campi destinati alle inumazioni ordinarie, della durata di dieci anni.

I cadaveri destinati all'inumazione devono essere racchiusi in feretri di legno con caratteristiche conformi alla normativa vigente. Il legno deve essere biodegradabile e idoneo all'inumazione. Le casse devono essere dotate di maniglie, nonché di targhetta identificativa riportante le generalità del defunto e l'indicazione del costruttore.

Le caratteristiche dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la suddivisione, le dimensioni e la profondità delle fosse, nonché le distanze tra le stesse e l'ordine di utilizzo, sono stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Le fosse devono avere una profondità indicativa di due metri, salvo adeguamenti motivati da specifiche condizioni del terreno, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Le fosse sono utilizzate secondo criteri di ordine e sequenzialità. Non è consentita la scelta dell'area di inumazione da parte dei richiedenti.

L'orientamento delle sepolture è uniforme e definito dal gestore del servizio cimiteriale. I campi sono utilizzati senza distinzione di sesso.

L'inumazione è effettuata previa presentazione di apposita richiesta agli uffici competenti.

Le recinzioni delle fosse dovranno avere le seguenti dimensioni:

- fosse per adulti: 1,40mx0,55m

- fosse per fanciulli (minori di dieci anni): 0,80mx0,40

È consentita, previa autorizzazione del gestore cimiteriale, la posa di elementi funerari quali croci, cippi, recinzioni o copritomba, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) altezza massima delle testate: 1,00 m;

b) altezza massima delle recinzioni: 0,15 m;

c) dimensioni conformi alle indicazioni tecniche comunali.

I copritomba e gli elementi posti a terra devono consentire la naturale mineralizzazione, evitando l'uso di materiali impermeabilizzanti o comunque non idonei.

Gli elementi funerari possono essere collocati non prima di otto mesi dall'inumazione e devono riportare le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, eventualmente anche con l'indicazione dei millesimi).

In occasione delle esumazioni, gli elementi funerari sono rimossi e smaltiti secondo la normativa vigente, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale, eccetto per fotografie e accessori.

CAPITOLO VIII

ESUMAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono decorsi dieci anni dall'inumazione, secondo la programmazione stabilita dall'ufficio competente. Sono altresì considerate esumazioni ordinarie quelle effettuate al termine del periodo di permanenza nel campo di mineralizzazione, pari a sette anni.

Il gestore del servizio cimiteriale informa i cittadini delle operazioni programmate mediante idonee forme di pubblicità, tra cui avvisi affissi all'ingresso dei cimiteri e nei campi interessati, per un periodo non inferiore a trenta giorni. In mancanza di riscontro da parte degli interessati, le operazioni possono essere comunque effettuate.

Le richieste relative alla destinazione dei resti sono presentate dagli aventi titolo, individuati secondo le disposizioni del codice civile. In caso di disaccordo tra gli aventi diritto, prevale la volontà del coniuge, se presente, ovvero, in sua assenza, quella del parente più prossimo; in caso di pluralità di parenti dello stesso grado, è richiesto il consenso unanime. In assenza di manifestazioni da parte degli aventi titolo, le richieste possono essere presentate anche da soggetti legati al defunto da un comprovato vincolo affettivo, al solo fine di evitarne la collocazione nell'ossario comune.

Le operazioni di esumazione si svolgono nelle date stabilite dall'ufficio competente. I familiari possono assistere alle operazioni, anche tramite imprese funebri delegate.

La verifica dello stato di mineralizzazione è effettuata dal personale addetto.

Qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, i resti sono:

- reinumati nel campo di mineralizzazione per un periodo di sette anni;
- in alternativa, su richiesta degli aventi titolo, avviati a cremazione.

Per il trasporto di resti non completamente mineralizzati al di fuori del cimitero, gli stessi devono essere collocati in idoneo contenitore, conforme alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

I resti derivanti da esumazioni, qualora non diversamente destinati, sono raccolti e depositati nell'ossario comune. In caso di collocazione in ossario individuale, devono essere contenuti in apposita cassetta conforme alla normativa vigente, recante le generalità del defunto.

È consentita, nei limiti delle disponibilità, la concessione di ossari al fine di consentire la ricongiunzione del defunto al coniuge, alla persona unita civilmente o convivente o a parenti di primo grado già sepolti nei cimiteri comunali.

Art. 35 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione è considerata straordinaria quando è effettuata prima che siano trascorsi dieci anni dall'inumazione.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite su richiesta degli aventi titolo o su disposizione

dell'Autorità giudiziaria.

Le operazioni possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e sono svolte dal personale addetto al cimitero. L'intervento dell'Azienda USL è richiesto nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora si rendano necessari specifici accertamenti igienico-sanitari.

Le esumazioni straordinarie non sono consentite per finalità meramente personali o non motivate da comprovate esigenze.

Le richieste possono essere rigettate qualora l'operazione non risulti tecnicamente eseguibile o possa arrecare pregiudizio alla stabilità delle sepolture limitrofe.

Restano ferme le esumazioni disposte dall'Autorità giudiziaria per esigenze di indagine o accertamenti diagnostici.

CAPITOLO IX

TUMULAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 36 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie realizzate dal Comune in apposite aree cimiteriali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono altresì essere realizzate dai concessionari, in aree appositamente assegnate, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle norme tecniche vigenti.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni degli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990, nonché le eventuali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora la cassa metallica sia interna, devono essere utilizzati dispositivi idonei al trattamento dei gas, conformi alle norme vigenti.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante le generalità del defunto.

Art. 37 - Modalità di concessione

Ai sensi degli articoli 90 e 92 del D.P.R. 285/1990, le concessioni cimiteriali relative ad aree e manufatti sono a tempo determinato e riguardano la sepoltura di cadaveri, resti e ceneri.

La concessione di loculi a tempo determinato è rilasciata in presenza di decesso e nei confronti dei soggetti aventi diritto alla sepoltura ai sensi del presente regolamento.

È altresì consentita la concessione di loculi per traslazioni di cadaveri già sepolti nei cimiteri comunali, finalizzate alla ricongiunzione con il coniuge, la persona unita civilmente o convivente, ovvero con parenti di primo grado, compatibilmente con la disponibilità di loculi.

Nei casi previsti dal presente regolamento, le concessioni possono essere rilasciate anche a soggetti non aventi diritto, nel rispetto delle condizioni stabilite.

Le concessioni sono formalizzate mediante apposito atto in forma di scrittura privata. Le relative spese sono a carico del richiedente.

Le concessioni non sono cedibili a terzi.

La decorrenza delle concessioni è fissata alla data di perfezionamento dell'atto, fatto salvo quanto previsto per i rinnovi.

Art. 38 - Tumulazioni in loculi in concessione a tempo determinato.

Ogni loculo è destinato alla tumulazione del cadavere indicato nell'atto di concessione.

È consentita, nei limiti della capienza del loculo e senza sovrapposizioni, la collocazione di urne cinerarie o cassette di resti appartenenti al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente o a parenti e affini entro il secondo grado del defunto tumulato, fino a un massimo di quattro ulteriori collocazioni.

Al fine di favorire la compresenza di resti o ceneri, è consentita la riduzione del cadavere originario, nell'ambito delle operazioni di estumulazione effettuate dal gestore del servizio cimiteriale e nel rispetto della normativa vigente.

La tumulazione di ulteriori defunti, rispetto a quella indicata nell'atto di concessione originario, è da considerarsi un'estensione d'uso della concessione.

Le operazioni di tumulazione ed eventuali successive estumulazioni sono subordinate all'autorizzazione del concessionario o del soggetto referente designato tra gli aventi titolo.

Art. 39 – Rinnovo concessione loculi

È ammesso il rinnovo delle concessioni dei loculi di cui all'art. 38, per periodi successivi di dieci anni ciascuno.

Il rinnovo può essere richiesto dal concessionario o, in caso di suo decesso, dal soggetto referente individuato tra gli eredi.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti la scadenza della concessione. Il rinnovo decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo oggetto di rinnovo.

Il corrispettivo è determinato sulla base del tariffario cimiteriale vigente al momento della richiesta.

In caso di mancato rinnovo, gli aventi titolo provvedono alle operazioni necessarie alla liberazione del loculo, mediante estumulazione e destinazione dei resti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Qualora il concessionario non sia reperibile o non provveda, le pratiche possono essere avviate da altri aventi titolo.

In caso di irreperibilità o disinteresse di tutti gli aventi titolo, il gestore del servizio cimiteriale procede d'ufficio alle operazioni di estumulazione, al fine di rendere il loculo nuovamente disponibile.

Art. 40 - Tumulazione in loculi ossari

Le concessioni di loculi ossari hanno la durata prevista all'art. 31, fatta salva la validità delle concessioni perpetue già rilasciate.

In ciascun loculo ossario, ove lo spazio lo consenta e senza sovrapposizione, possono essere tumulate fino a tre urne cinerarie o cassette di resti.

La verifica della capienza è effettuata dal gestore del servizio cimiteriale nell'ambito dell'istruttoria della richiesta. È facoltà del richiedente richiedere un'ispezione preventiva dell'ossario, con oneri a proprio carico.

La tumulazione di resti/ceneri ulteriori rispetto ai primi due defunti tumulati è da considerarsi estensione del diritto d'uso della sepoltura.

Oltre al defunto indicato quale destinatario nell'atto di concessione, sono ammessi alla tumulazione il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente nonché i parenti e gli affini entro il secondo grado del medesimo defunto.

Per gli ossari prefabbricati con lapide, in caso di retrocessione e successivo riaffidamento del

manufatto, la nuova concessione viene rilasciata priva della lapide originaria qualora questa risulti già utilizzata. Il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla posa di una nuova lapide, nel rispetto dei materiali, delle dimensioni e delle caratteristiche estetiche previste, al fine di garantire l'uniformità dell'insieme.

Art. 41 - Tumulazione in loculi a concessione perpetua

Per i loculi a concessione perpetua, il diritto d'uso è disciplinato dall'atto di concessione e si trasmette agli eredi legittimi e testamentari.

Nel loculo possono essere tumulati il defunto indicato nell'atto di concessione, il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente del concessionario o del defunto già tumulato, i parenti e gli affini entro il secondo grado del concessionario o del defunto già tumulati ed ulteriori soggetti espressamente autorizzati con il consenso degli aventi titolo alla concessione tramite richiesta di estensione d'uso. La medesima richiesta di estensione d'uso può essere avanzata per gli ossari a concessione perpetua.

Nel loculo possono inoltre essere collocate, nei limiti della capienza e senza sovrapposizioni, urne cinerarie e cassette di resti, salvo diversa volontà risultante dall'atto di concessione o da disposizioni formalmente espresse dal concessionario.

Decorso almeno venti anni dalla tumulazione del primo feretro, può essere autorizzata, nei limiti della capienza del loculo, la tumulazione di un ulteriore feretro appartenente a soggetto avente diritto, previa riduzione del cadavere originario o, ove necessario, previa temporanea inumazione dello stesso per il tempo occorrente alla mineralizzazione.

CAPITOLO X

ESTUMULAZIONI

Art. 42 - Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, secondo la programmazione stabilita dall'ufficio competente.

Il gestore del servizio cimiteriale informa gli interessati delle scadenze mediante idonee forme di comunicazione, ove disponibili i recapiti, nonché mediante avvisi pubblici.

Gli aventi titolo presentano richiesta per la definizione della destinazione dei resti; in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata manifestazione di volontà, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34.

In assenza di manifestazioni da parte degli aventi titolo, la richiesta può essere presentata anche da soggetti legati al defunto da un comprovato vincolo affettivo, al solo fine di evitarne la collocazione nell'ossario comune.

Le operazioni sono eseguite nelle date stabilite dall'ufficio competente e comunicate agli interessati.

Per i cadaveri estumulati decorso un periodo non inferiore a venti anni dalla tumulazione, qualora non completamente mineralizzati, è prevista la reinumazione nel campo di mineralizzazione per un periodo di sette anni.

Gli aventi titolo possono disporre:

- a) la traslazione in altra sepoltura;
- b) la reinumazione;
- c) la cremazione, previa autorizzazione secondo la normativa vigente.

In caso di cadavere mineralizzato o di cremazione, gli interessati indicano la destinazione dei resti o delle ceneri.

In assenza di richieste di rinnovo o di indicazioni da parte degli aventi titolo, il gestore del servizio cimiteriale procede d'ufficio all'estumulazione, al fine di rendere la sepoltura nuovamente disponibile, provvedendo alla destinazione dei resti secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 43 - Estumulazioni straordinarie

L'estumulazione è considerata straordinaria quando è effettuata prima della scadenza della concessione.

Le estumulazioni straordinarie sono eseguite su richiesta degli aventi titolo o su disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Le operazioni sono svolte dal personale addetto al cimitero e possono essere richieste, in particolare, per:

- a) riduzione del cadavere;
- b) trasferimento in altra sepoltura;
- c) trasferimento in altro cimitero.

Le estumulazioni straordinarie non sono consentite per finalità meramente personali o non supportate da comprovate esigenze.

Le richieste possono essere presentate dal coniuge, dalla persona unita civilmente, dal convivente, dai figli o dal parente più prossimo, secondo quanto previsto dal codice civile. La qualità di convivente deve essere comprovata con riferimento alla data del decesso.

L'apertura della sepoltura è subordinata anche all'autorizzazione del concessionario o del soggetto referente individuato tra gli aventi titolo alla concessione.

Nel caso di tombe di famiglia prive di idonea struttura interna, che non garantiscano il corretto alloggiamento dei feretri, le operazioni di estumulazione o tumulazione sono subordinate alla preventiva messa a norma della sepoltura. In difetto, la sepoltura non è utilizzabile.

Art. 44 Esumazioni, estumulazioni e traslazioni per cause di necessità

In presenza di comprovate esigenze, quali situazioni di rischio per la pubblica incolumità, dissesto del terreno, degrado dell'area cimiteriale o altre rilevanti ragioni di interesse pubblico, il Comune può disporre operazioni di esumazione o estumulazione e la conseguente traslazione dei resti.

Le operazioni sono effettuate nel rispetto della dignità del defunto e delle eventuali prescrizioni religiose applicabili, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/1990 e della normativa sanitaria vigente.

Ove necessario, è assicurato il coinvolgimento delle autorità religiose competenti o delle comunità di riferimento.

La nuova sepoltura è individuata in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto delle caratteristiche rituali originarie.

CAPITOLO XI

CONCESSIONI SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 45 - Loculi denominati "Gruppi Familiari"

I gruppi familiari sono costituiti da blocchi di loculi, di norma composti da 8 o 16 unità, organizzati in coppie e concessi in uso, mediante bando pubblico, sulla base di apposita graduatoria, a famiglie o gruppi di persone per la durata prevista all'art. 31, rinnovabile.

Possono essere titolari della concessione:

- a) soggetti residenti nel Comune o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni;
- b) soggetti legati a residenti da rapporto di coniugio, unione civile, convivenza o parentela entro il secondo grado;
- c) coniugi o persone unite civilmente di soggetti già sepolti nei cimiteri comunali;
- d) soggetti con parenti fino al terzo grado già sepolti nei cimiteri comunali.

La concessione è nominativa e deve indicare i soggetti aventi diritto alla sepoltura.

Qualora, per giustificati motivi, uno dei soggetti indicati non possa essere tumulato nel gruppo

familiare, il concessionario o il referente designato tra gli aventi titolo può richiedere la modifica della concessione, con sostituzione del nominativo, purché il nuovo soggetto rientri nei limiti di parentela e affinità previsti dal presente articolo.

Nei gruppi familiari è consentita, nei limiti della capienza e senza sovrapposizioni, la collocazione di urne cinerarie e cassette di resti, nel rispetto dei limiti di parentela previsti. È altresì consentito il ricongiungimento del coniuge, della persona unita civilmente o convivente.

Il rinnovo della concessione può essere richiesto mediante istanza presentata almeno sei mesi prima della scadenza. L'eventuale diniego deve essere motivato in relazione a esigenze di pubblico interesse.

In caso di decesso del concessionario, la concessione si trasmette agli eredi secondo le disposizioni del codice civile. Gli eredi sono tenuti a comunicare le proprie generalità al gestore del servizio cimiteriale e a designare un referente unico.

I concessionari o gli aventi titolo sono tenuti alla manutenzione del gruppo familiare, rispondendone in solido per tutta la durata della concessione. In caso di inadempimento, il Comune può intervenire previa diffida, con addebito delle spese.

In caso di retrocessione, il gestore del servizio cimiteriale può proporre il recupero e il riutilizzo degli elementi di chiusura, qualora idonei, previa autorizzazione del competente ufficio comunale.

Art. 46 – Modalità di concessione aree per sepolture familiari

Le concessioni di aree per sepolture familiari (tombe di famiglia e cappelle gentilizie) hanno la durata prevista all'art. 31 e sono rilasciate mediante bando pubblico, sulla base di apposita graduatoria.

Possono essere titolari della concessione:

- a) soggetti residenti nel Comune;
- b) gruppi di persone legate da rapporto di parentela entro il secondo grado con un soggetto residente.

Il diritto di sepoltura è riconosciuto al concessionario e ai soggetti individuati nell'atto di concessione, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Alla scadenza della concessione, il concessionario o gli aventi titolo possono richiederne il rinnovo, secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza della concessione. L'eventuale diniego è motivato in relazione a esigenze di pubblico interesse.

Il rinnovo può essere subordinato all'esecuzione di interventi di manutenzione o adeguamento della sepoltura.

Il rinnovo deve essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della concessione, previo pagamento del corrispettivo dovuto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle sepolture per collettività.

Art. 47 - Disciplina d'uso delle concessioni cimiteriali

Le sepolture private (tombe di famiglia, cappelle gentilizie e altre analoghe) si distinguono in:

- a) sepolture concesse anteriormente al 10 febbraio 1976, per le quali è riconosciuto, nei limiti previsti dall'atto di concessione, il diritto d'uso a carattere perpetuo, trasmissibile agli eredi legittimi e testamentari;
- b) sepolture concesse successivamente al 10 febbraio 1976, per le quali il diritto d'uso è a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'atto di concessione.

In caso di decesso del concessionario, il diritto d'uso si trasmette agli eredi secondo le disposizioni del codice civile. Gli eredi sono tenuti a comunicare le proprie generalità al gestore del servizio cimiteriale e a designare un referente unico tra di essi.

Il diritto di sepoltura è riservato al concessionario e ai suoi familiari, nonché al convivente, la cui condizione deve essere comprovata con riferimento alla data del decesso.

Ai fini del presente regolamento, per famiglia del concessionario si intendono:

il coniuge o la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi, i parenti collaterali entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, nei limiti della capienza della sepoltura e secondo eventuali priorità stabilite dal concessionario.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene riconosciuto altresì, tramite estensione d'uso, alle persone che abbiano acquistato in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, previa espressa richiesta scritta del concessionario se in vita o, successivamente al decesso, dei suoi eredi aventi titolo.

Qualora siano state effettuate tumulazioni in favore di soggetti non aventi titolo, non è autorizzata la loro traslazione all'interno del cimitero, salvo trasferimento verso altro comune.

Per ogni operazione sulle sepolture private è necessaria apposita autorizzazione del gestore del servizio cimiteriale.

In assenza di contratto chiunque reclaims il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente e/o erede del capostipite indicato nella lapide (ossia colui che ha la data di decesso più lontana nel tempo) che verrà considerato "concessionario" e dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di discendenza, designando un referente che risponda delle pratiche riguardanti tale sepoltura.

Art. 48 - Norme tecniche per la tumulazione in sepolture familiari o per la collettività

Il concessionario deve presentare domanda per il rilascio del titolo edilizio entro un anno dalla data della concessione.

I lavori devono essere ultimati entro i termini previsti dalla normativa vigente, e in particolare dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 31/2002 e successive modificazioni. In caso di mancato rispetto dei termini, può essere dichiarata la decadenza della concessione.

Il titolo edilizio deve essere esibito al gestore del servizio cimiteriale per l'accesso al cantiere.

Il progetto deve comprendere elaborati grafici in scala adeguata, non inferiore a 1:100, completi di piante, sezioni e dettagli, sottoscritti dal tecnico incaricato e dal concessionario.

Al progetto deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche costruttive, architettoniche e dei materiali utilizzati.

Le opere devono essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, stabilità ed estetica, nonché delle disposizioni tecniche stabilite dal Comune.

I lavori devono essere eseguiti adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni, intralci o pericoli nelle aree limitrofe, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni impartite dal gestore del servizio cimiteriale.

I lavori sono sospesi nel periodo compreso tra le due settimane antecedenti la Commemorazione dei defunti e il 4 novembre; tale periodo non è computato ai fini del termine di ultimazione.

La sepoltura non può essere utilizzata prima del rilascio del certificato di agibilità, a seguito di collaudo tecnico-sanitario.

Tutte le spese relative alla progettazione, esecuzione, collaudo e agli adempimenti amministrativi sono a carico del concessionario.

CAPITOLO XII

LAPIDI E MANUTENZIONE SEPOLTURE

Art. 49 - Manutenzione sepolture familiari o per la collettività

Le sepolture familiari o per la collettività devono essere mantenute in buono stato di conservazione e decoro a cura e spese dei concessionari o degli aventi titolo, per tutta la durata della concessione.

Nelle sepolture prive di idonea struttura interna, non è consentita la tumulazione in sovrapposizione dei feretri. Eventuali nuovi utilizzi sono subordinati all'adeguamento della struttura mediante la realizzazione di idonei divisori.

In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, il Comune o il gestore del servizio cimiteriale può intervenire d'ufficio, previa diffida, eseguendo le opere necessarie con addebito delle spese agli interessati.

Gli aventi titolo devono designare un referente responsabile per i rapporti con l'Amministrazione e per la gestione delle attività connesse alla sepoltura, ove non già individuato ai sensi dell'articolo 47.

Per le concessioni di vecchia data, qualora i feretri non siano identificabili e siano richieste operazioni di movimentazione o riduzione, gli aventi titolo devono individuare congiuntamente un soggetto responsabile delle operazioni e delle relative autorizzazioni.

In assenza dell'atto di concessione, il diritto all'uso della sepoltura deve essere dimostrato mediante idonea documentazione attestante la qualità di discendente o erede del capostipite individuabile nella sepoltura.

Art. 50 - Lapidi e manutenzione loculi e ossari

I loculi e gli ossari devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro a cura e spese del concessionario o degli aventi titolo, i quali ne rispondono in solido per tutta la durata della concessione.

In caso di inadempimento, il Comune o il gestore del servizio cimiteriale può intervenire d'ufficio, previa diffida, con addebito delle spese agli interessati, fatta salva ogni ulteriore azione prevista dalla normativa vigente.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati cimiteriali sono effettuate dal gestore del servizio cimiteriale, secondo le rispettive competenze e in accordo con il Comune.

Il loculo è concesso privo di lapide. La lapide, a carico del concessionario, deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento.

L'installazione della lapide e dell'epigrafe è subordinata ad autorizzazione del gestore del servizio cimiteriale.

È vietata l'applicazione alla lapide di mensole, davanzali sporgenti o altri elementi che eccedano l'ingombro del loculo, fatta salva la manutenzione di elementi preesistenti. Ogni ornamento, stabile o provvisorio, deve essere contenuto entro il perimetro della lapide.

In occasione delle operazioni di estumulazione, le lapidi e gli altri elementi sono rimossi e smaltiti dal gestore del servizio cimiteriale secondo la normativa vigente, ad eccezione di fotografie e accessori, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale.

Il Comune può autorizzare il riutilizzo delle lapidi, previa rimozione di epigrafi, fotografie e accessori, per esigenze funzionali del cimitero, nonché per la copertura delle fosse nel campo di mineralizzazione, esclusivamente in relazione al defunto cui la lapide si riferiva.

Art. 51 - Fuoriuscita liquidi dai loculi

Nel caso di fuoriuscita di liquidi o di esalazioni maleodoranti dai loculi, il personale cimiteriale individua il manufatto presumibilmente responsabile e ne dà immediata comunicazione al concessionario o al referente tra gli aventi titolo, nonché, ove possibile, all'impresa esecutrice della tumulazione, utilizzando i recapiti disponibili presso il gestore del servizio cimiteriale.

A decorrere dalla comunicazione, il concessionario è tenuto ad attivarsi entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore, interfacciandosi con il gestore del servizio cimiteriale, anche per il tramite dell'impresa esecutrice, al fine di individuare e concordare le modalità operative necessarie alla risoluzione della criticità e al ripristino del decoro, provvedendo altresì alla fornitura degli eventuali materiali necessari all'intervento.

Il gestore del servizio cimiteriale, competente per le operazioni di estumulazione, provvede direttamente all'esecuzione degli interventi necessari, anche in assenza di preventiva autorizzazione del concessionario, nei seguenti casi:

- a) decorso del termine di 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione senza riscontro o attivazione;
- b) irreperibilità del concessionario o del referente;
- c) situazioni che presentino carattere di particolare gravità sotto il profilo igienico-sanitario tali da richiedere un intervento immediato.

Nei casi di cui al comma precedente, il gestore procede d'ufficio e gli oneri derivanti dalle operazioni di ripristino delle condizioni igieniche e del decoro sono posti a carico del concessionario, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione.

Ogni fase dell'intervento è svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della tutela della salute pubblica e del decoro dei luoghi.

Art. 52 - Monumenti sepolcrali

I monumenti sepolcrali che, a giudizio dell'Amministrazione, rivestono carattere storico o artistico, sulla base di valutazioni tecniche di soggetti competenti, pur restando di proprietà dei concessionari, non possono essere rimossi dalla sepoltura se non per comprovate esigenze di manutenzione o restauro. La rimozione è subordinata ad autorizzazione del Sindaco, previo rilascio di idonea garanzia a tutela della corretta ricollocazione del manufatto, e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi.

Tali monumenti restano vincolati alla sepoltura e alla loro funzione cimiteriale per tutta la durata della concessione.

Alla scadenza della concessione, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Comune per accessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 953 del codice civile.

CAPITOLO XIII

CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI

Art. 53 - Retrocessione (rinuncia)

La concessione cimiteriale attribuisce un diritto d'uso e non di proprietà; è pertanto vietata la cessione del diritto a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Il gestore del servizio cimiteriale può accettare la rinuncia a concessioni di loculi, ossari o sepolture private, sia a tempo determinato sia perpetue, purché i feretri, i resti o le ceneri presenti abbiano ricevuto altra destinazione conforme alla normativa vigente.

Nel caso di rinunce di loculi, sia nel caso non siano stati utilizzati, sia già occupati ma entro il termine di 5 anni dalla concessione dei medesimi solo a seguito di assegnazione per graduatoria di gruppi familiari/sepolcri familiari/tombe per la collettività, è dovuto un rimborso al rinunciante di una quota del prezzo vigente dei loculi analogamente posizionati rapportata alla durata della concessione – equiparando le concessioni perpetue alle concessioni novantanovenali – e al numero di anni residui alla data della rinuncia

L'indennità è calcolata secondo la seguente formula:

$$I = \frac{P}{2 \times D} \times R$$

I	=	indennità di rimborso
R	=	durata residua della concessione
D	=	durata complessiva della concessione
P	=	prezzo vigente della concessione

Il rimborso è determinato al netto dell'IIVA, qualora la concessione sia in essere da oltre un anno al momento della richiesta di retrocessione.

La concessione si intende altresì retrocessa qualora il feretro del defunto destinatario della concessione venga definitivamente estumulato e destinato ad altra sepoltura o pratica funeraria.

I manufatti oggetto di retrocessione rientrano nella piena disponibilità del gestore del servizio cimiteriale.

Art. 54 - Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) utilizzo della concessione per finalità di lucro o speculazione;
- b) violazione del divieto di cessione tra privati;
- c) mancato rispetto delle disposizioni in materia di concessione di aree;
- d) stato di abbandono della sepoltura per incuria o irreperibilità degli aventi titolo, ovvero mancata manutenzione con pregiudizio per la stabilità o il decoro;
- e) grave inadempimento degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso della concessione non può essere esercitato per finalità diverse da quelle previste nell'atto concessorio.

La decadenza è dichiarata con provvedimento del responsabile del servizio competente, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

In caso di irreperibilità degli interessati, la diffida è resa mediante pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune e presso il cimitero per un periodo di novanta giorni.

Decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida, è adottato il provvedimento di decadenza, con effetto dalla data in esso indicata.

A seguito della dichiarazione di decadenza, il gestore del servizio cimiteriale provvede alla destinazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le opere esistenti possono essere demolite o recuperate, in relazione al loro stato, e rientrano nella disponibilità del gestore del servizio cimiteriale.

La sepoltura può essere successivamente riassegnata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Nei casi di decadenza non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

Art. 55 - Revoca

La revoca della concessione cimiteriale è disposta per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o

per la tutela di opere di interesse storico o artistico.

La revoca è adottata con provvedimento del responsabile del servizio competente, previa comunicazione al concessionario o agli aventi titolo.

In caso di revoca, il gestore del servizio cimiteriale è tenuto a individuare una soluzione alternativa equivalente, senza oneri a carico del concessionario, ove possibile.

Le operazioni di traslazione dei feretri, dei resti o delle ceneri sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Il gestore del servizio cimiteriale assicura adeguata e tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 56 - Estinzione

La concessione cimiteriale si estingue nei seguenti casi:

- a) scadenza del termine di durata;
- b) soppressione del cimitero;
- c) estinzione della famiglia o della collettività concessionaria.

L'estinzione comporta l'acquisizione delle aree e delle opere da parte del gestore del servizio cimiteriale, senza alcun indennizzo, fatto salvo il caso di soppressione del cimitero, per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Alla scadenza della concessione, qualora gli aventi titolo non abbiano disposto in merito alla destinazione del cadavere, dei resti o delle ceneri, il gestore del servizio cimiteriale provvede secondo quanto previsto dal presente regolamento, mediante collocazione nel campo comune o nell'ossario comune.

CAPITOLO XIV

REGOLAMENTAZIONE PER L'APPOSIZIONE DI LAPIDI NEI CIMITERI

Art. 57 – Disposizioni generali sulle lapidi

Il montaggio e lo smontaggio delle lapidi devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle prescrizioni specifiche contenute nell'Allegato C), che ne costituisce parte integrante, riferite ai singoli cimiteri e alle diverse batterie o gruppi di loculi.

Le lapidi installate in assenza di autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente regolamento e dell'Allegato C) devono essere rimosse.

Art. 58 - Domanda e autorizzazione collocamento lapidi

L'apposizione delle lapidi deve avvenire entro sei mesi dalla data della tumulazione.

L'autorizzazione al montaggio è rilasciata dal gestore del servizio cimiteriale su domanda presentata da un familiare del defunto o da un delegato del concessionario, che agisce in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.

La domanda deve essere presentata al personale addetto e consegnata unitamente alla lapide finita. La stessa può contenere anche la richiesta di allacciamento all'impianto di illuminazione votiva.

Verificata la conformità della lapide, il personale incaricato dispone per la sua collocazione, che avviene, salvo casi eccezionali, secondo l'ordine di presentazione. Le lapidi sono installate dal personale addetto.

Eventuali discordanze tra le caratteristiche della lapide e le disposizioni del presente regolamento sono comunicate all'impresa incaricata e al richiedente.

Trascorsi sei mesi dalla tumulazione senza presentazione della domanda, ovvero sei mesi dall'autorizzazione senza consegna della lapide, l'ufficio competente invita il concessionario a provvedere entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il gestore del servizio cimiteriale provvede d'ufficio all'installazione di una lapide con le sole indicazioni del defunto, con addebito dei costi al concessionario.

Art. 59 - Epigrafi

Sulle lapidi devono essere obbligatoriamente indicati:

- il cognome e il nome del defunto, come risultanti dall'atto di morte;
- la data di nascita e di morte del defunto, anche espressa con l'indicazione dei soli anni.

Possono essere autorizzate brevi espressioni rituali in lingua italiana. Nel caso di utilizzo di lingua diversa, deve essere indicata nella domanda la relativa traduzione.

È altresì consentita l'indicazione di eventuali soprannomi.

Per le caratteristiche e i requisiti dei materiali delle epigrafi, con riferimento alle singole batterie di loculi, si rinvia all'Allegato C), che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 60 – Materiali e colori delle lapidi

Le lapidi dei loculi temporanei e dei loculi ossari, comprese quelle dei cimiteri delle frazioni, devono essere realizzate in marmo Bianco Carrara venato C, senza distinzione di batterie, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- nel cimitero del capoluogo, limitatamente alle Batterie 7 e 8, è consentito l'utilizzo anche del marmo Grigio fiorito Timau.
- nel cimitero di Gaiana, in considerazione della presenza di lapidi di diversa tipologia, non è previsto l'obbligo di utilizzo di uno specifico materiale, fermo restando che le nuove installazioni devono mantenere un adeguato grado di uniformità con i loculi adiacenti.

Qualora sia prevista l'applicazione ad incasso, i rifasci devono essere realizzati nello stesso materiale e colore della lapide e avere una profondità pari a 5 cm.

Per i gruppi familiari, anche se concessi separatamente, le lapidi dei loculi appartenenti allo stesso blocco devono essere realizzate in materiale uniforme (marmo o granito), con esclusione del marmo Bianco Carrara venato C.

Nelle batterie di loculi dalla n. 7 alla n. 17, in presenza di loculi contigui con lapidi dello stesso materiale, è consentito il rivestimento dello spazio divisorio con il medesimo materiale.

È vietata l'apposizione di ulteriori chiusure in vetro, salvo il mantenimento di quelle già esistenti. In occasione di interventi manutentivi sulle lapidi, le eventuali coperture in vetro devono essere rimosse e non possono essere ripristinate.

Art. 61 – Accessori sulle lapidi

È consentita l'applicazione di accessori, purché saldamente ancorati alle lapidi e non asportabili.

Gli accessori devono essere realizzati in bronzo, ottone bronzato (eventualmente trattato con sostanze idonee a prevenire l'ossidazione e l'usura), marmo Bianco Carrara, acciaio o ceramica.

I portalamпада devono essere apribili superiormente e collocati preferibilmente sul lato inferiore destro della lapide, mentre i portafiori preferibilmente sul lato sinistro.

Qualora il portafiori comprenda anche la lampada per l'illuminazione votiva, esso dovrà essere collocato preferibilmente sul lato sinistro.

È consentita, esclusivamente all'interno dei portafiori, la collocazione di fiori freschi, sintetici o secchi.

Art. 62 - Illuminazione votiva

L'illuminazione votiva costituisce un servizio opzionale.

Qualora sulla lapide sia prevista l'installazione di apposito portalamпада, gli interessati possono richiedere al gestore del servizio cimiteriale l'attivazione del servizio.

Il contratto di illuminazione votiva è intestato a un solo richiedente, che può non coincidere con il concessionario della sepoltura, e si rinnova automaticamente con periodicità annuale, salvo disdetta, nonché eventuali diverse durate previste per specifiche tipologie di servizio dal tariffario cimiteriale.

In caso di decesso dell'intestatario, uno degli aventi titolo provvede a richiedere al gestore del servizio cimiteriale la voltura o la cessazione del servizio.

Art. 63 - Ornamenti

Per tutte le batterie di loculi temporanei e ossari è consentita l'applicazione di ornamenti e decorazioni, purché realizzati negli stessi materiali previsti per gli accessori e nel rispetto dell'omogeneità della batteria di riferimento e del cimitero.

Gli ornamenti devono essere realizzati in marmo, bronzo, ottone bronzato (eventualmente trattato con sostanze idonee a prevenire l'ossidazione e l'usura), acciaio o ceramica.

È altresì consentita la realizzazione di bassorilievi e incisioni sulle lapidi.

Art. 64 - Montaggio delle lapidi

Le lapidi devono essere introdotte nei cimiteri già complete e pronte per il montaggio; non è consentita alcuna lavorazione all'interno delle aree cimiteriali.

Le dimensioni delle lapidi devono essere inferiori di 1 cm rispetto a quelle dell'apertura del loculo.

CAPITOLO XV

TUMULAZIONE DELLE CENERI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 65 – Tumulazione delle ceneri di animali d'affezione

La tumulazione delle ceneri di animali d'affezione è consentita, ove lo spazio lo consenta, esclusivamente all'interno di loculi, ossari o sepolture familiari già occupati dal proprietario deceduto o da altro defunto appartenente al medesimo nucleo familiare.

La tumulazione è subordinata all'autorizzazione del concessionario della sepoltura o del soggetto referente designato tra gli aventi titolo ed è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per animali d'affezione o da compagnia si intendono, ai sensi della normativa vigente, gli animali definiti dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 e successive modificazioni.

La richiesta di tumulazione deve essere presentata al gestore del servizio cimiteriale mediante apposita modulistica e comporta il pagamento del corrispettivo previsto per l'estensione del diritto d'uso della sepoltura, nonché degli oneri relativi alle operazioni cimiteriali.

Alla richiesta devono essere allegati:

- a) dichiarazione attestante la proprietà dell'animale da parte del defunto o del nucleo familiare;
- b) certificato di cremazione rilasciato da impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente.

L'urna cineraria deve essere sigillata e recare all'esterno l'indicazione della specie, del nome dell'animale e della data di cremazione; l'indicazione del microchip è facoltativa.

Il gestore del servizio cimiteriale provvede ad annotare la presenza delle ceneri dell'animale in apposito registro, anche informatico.

La presenza dell'urna cineraria dell'animale non concorre al raggiungimento del numero massimo di urne o cassette di resti previsto dagli articoli 38, 40 e 41 del presente regolamento, fermo restando il limite fisico della capienza complessiva del manufatto.

La tumulazione deve avvenire nel rispetto del decoro e della sacralità del luogo. Sulla lapide non è consentita l'apposizione di epigrafi o immagini riferite esclusivamente all'animale; è ammessa, previa autorizzazione, l'apposizione di elementi di modeste dimensioni che ne ricordino la presenza.

È vietata la dispersione delle ceneri degli animali all'interno del cimitero, nonché il loro conferimento nel cinerario comune.

In caso di traslazione del defunto cui l'animale è associato, anche le ceneri dell'animale devono essere trasferite o, in alternativa, ritirate dagli aventi titolo.

In caso di cessazione della concessione, qualora le ceneri dell'animale non siano reclamate, il gestore del servizio cimiteriale provvede alla loro collocazione in apposita area individuata, nel rispetto della normativa vigente.

CAPITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il regolamento comunale di polizia mortuaria, da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 12 dicembre 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, nonché i regolamenti precedenti;
- ogni altra disposizione regolamentare comunale incompatibile o in contrasto con il presente regolamento.

Art. 67 – Tariffario cimiteriale

Le prestazioni, le operazioni e le concessioni cimiteriali soggette a pagamento sono disciplinate dal tariffario cimiteriale vigente.

Le relative voci e i relativi importi sono determinati e periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 68 – Decorrenza e successione di norme

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 luglio 2026.

Le disposizioni del presente regolamento che risultino in contrasto con norme di legge o di regolamento statale o regionale, anche sopravvenute, si intendono automaticamente sostituite da queste ultime.

Il presente regolamento non è retroattivo.

Per situazioni non espressamente disciplinate dal presente regolamento, per casi straordinari e debitamente motivati, nonché in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità competenti, la Giunta Comunale può adottare specifici atti derogatori alle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi e le finalità del presente regolamento.

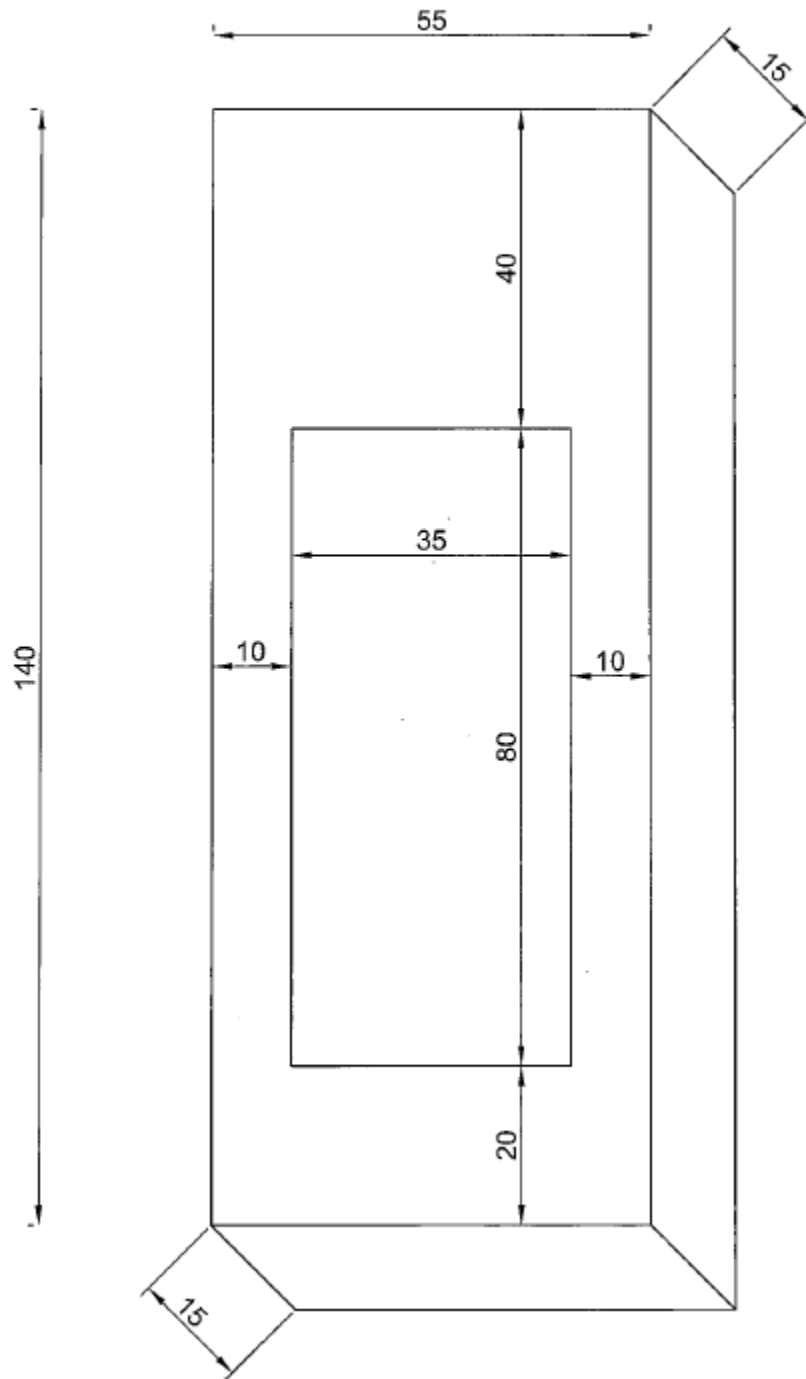
Art. 69 – Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli orari di apertura dei cimiteri di cui all'art. 23 restano quelli in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, fino all'adozione di apposita ordinanza del Sindaco.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli orari delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 23 restano quelli in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, fino all'adozione di apposita determina dirigenziale.

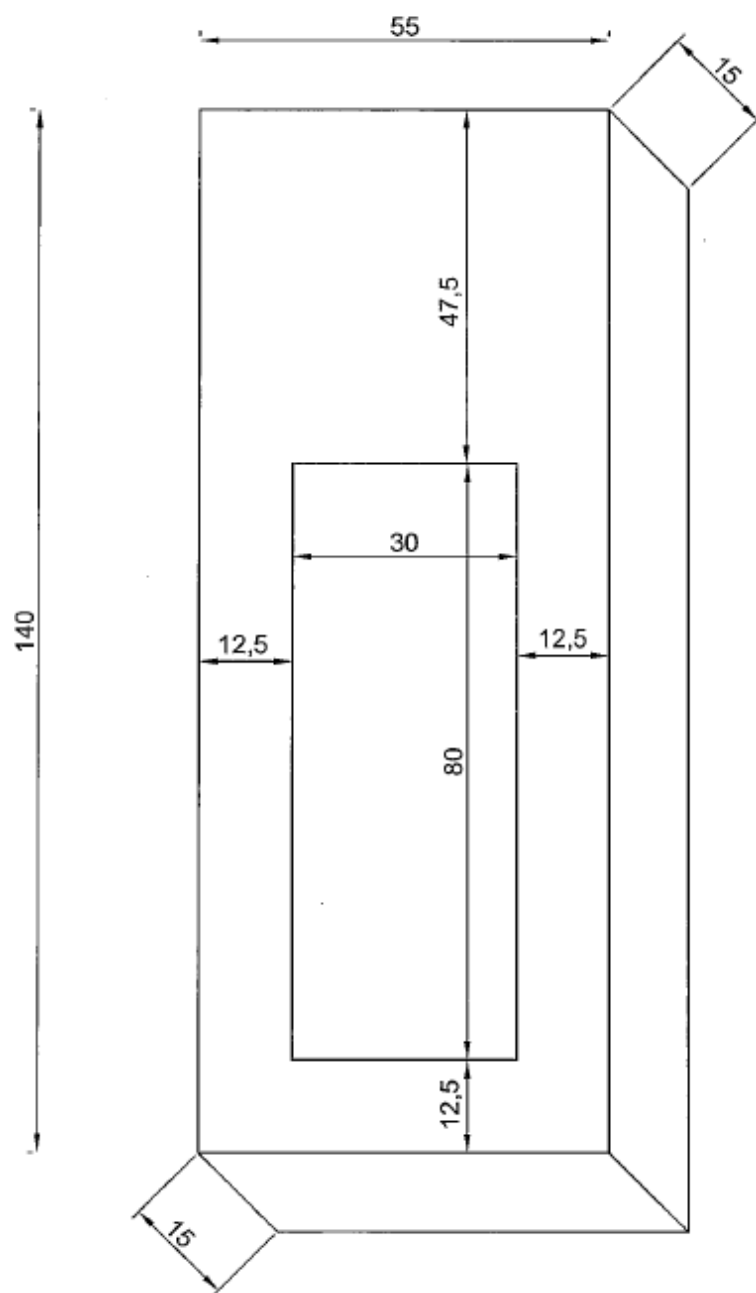
MASSELLO

Le misure sono espresse in cm



IN LASTRA

Le misure sono espresse in cm



Parentela e Affinità**Parentela entro il 6° grado**

Gradi	PARENTELA: è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.)
	In linea retta (Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra – art. 75 cod. civ.)
1°	Il padre o la madre e il figlio
2°	Il nonno (avo) o la nonna (ava) e il nipote
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote)
5°	Il quartavolo e il figlio del trinipote
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote
	In linea collaterale (sono parenti in linea collaterale le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra - art. 75 cod. civ.)
1°	–
2°	I fratelli e le sorelle
3°	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
5°	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
6°	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli, il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi

COMPUTO DEI GRADI (art. 76 cod. civ.)

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Affinità entro il 4° grado

Gradi	AFFINITA': è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 cod. civ.)
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (N.B.: il coniuge del cognato non è affine, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SINGOLE BATTERIE

CIMITERO CAPOLUOGO

1. Materiale e Posizionamento delle Lapidi

La lapide standard in quasi tutte le sezioni è il marmo Bianco Carrara venato C.

Solo per le Batterie 7 e 8, è richiesto il marmo Grigio Fiorito Timau.

Modalità di Incasso:

- Le Batterie da 1 a 6, da 13 a 17, 20, da 21 a 23, e le batterie 24, 25, 24A e 25A richiedono l'incasso con rifasci profondi 5 cm.
- Le Batterie 7,8 e da 9 a 12 ammettono sia l'incasso di 5 cm che il posizionamento a filo muro.
- Le Batterie 18,19 e 26B richiedono il posizionamento a filo muro.
- Le Batterie 26, 27, 26A e 27A presentano una distinzione: i loculi da n. 1 a n. 48 sono incassati (5 cm), mentre quelli dal n. 49 alla fine sono a filo muro.

2. Accessori, Ornamenti ed Epigrafi

Gli accessori e gli ornamenti devono essere realizzati in materiali durevoli e decorosi.

I materiali sempre consentiti sono bronzo, ottone bronzato, acciaio e ceramica.

Integrazioni di Marmo:

- In quasi tutte le sezioni con l'utilizzo del marmo Bianco Carrara (incluse le Batterie da 9 a 12, da 13 a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e le batterie 24, 25, 24A e 25A), è consentito l'uso del marmo dello stesso colore della lapide per accessori e/o ornamenti;
- Nelle batterie 26, 27, 26A, 27A e 26B, non è necessario limitarsi a un tipo di marmo specifico per accessori, ornamenti ed epigrafi.

Epigrafi: Possono essere realizzate con gli stessi materiali degli ornamenti e degli accessori, oppure possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione su tutte le lapidi.

Bassorilievi: Sono sempre consentiti su tutte le lapidi.

3. Disposizioni Particolari

- Loculi Contigui: È concesso il rivestimento del tratto di muro divisorio con lo stesso materiale delle due lapidi, a patto che entrambe le lapidi abbiano materiale identico.
- Loculi Ossari: Le lapidi devono essere di Bianco Carrara venato C, a filo muro e prive di qualunque sporgenza o mensola, con l'unica eccezione di cornici, portalampane o portafiori.
- Gruppi Familiari: Le lapidi all'interno di un gruppo possono essere in marmo o granito (escluso marmo Bianco Carrara venato C). Epigrafi, accessori e ornamenti devono essere in bronzo, ottone bronzato, acciaio o ceramica. Le incisioni sulle lapidi sono autorizzate.